

3 748 09/04/2019

0,00 **TZ219L000748000B13**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

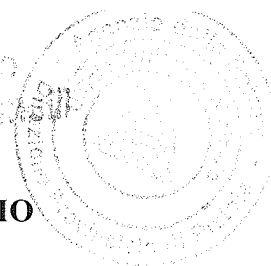
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2



BANDA COMUNALE G. PUCCINI DI LAMPORECCHIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Piazza F. Berni 1 - 51035 Lamporecchio (PT) - CF/Piva 01001820479

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 05 Aprile 2019 alle ore 21,30 si è riunita, presso la Sala Consiliare del Comune di Lamporecchio in Piazza F. Berni n.1, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione della denominazione dell'Associazione;
2. Adeguamento dello Statuto ai sensi del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
3. Approvazione nuovo Regolamento Elettorale;
4. Varie ed eventuali.

La presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto. Sono presenti i componenti dell'Organo Amministrativo e 16 soci.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il signor Marco Ferrali, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, il quale dichiara la seduta aperta e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Riguardo i primi due punti all'ordine del giorno, l'Organo Amministrativo evidenzia la necessità, in base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), di adeguare lo statuto dell'Associazione, ed anche la denominazione, alle nuove norme di legge. Per questo motivo viene letto all'Assemblea il testo integrale del nuovo Statuto che viene sottoposto alla sua approvazione mediante votazione a scrutinio palese. Viene proposta la nuova denominazione: **"Banda Comunale G. Puccini di Lamporecchio Associazione di Promozione Sociale"**.

Dopo ampia e circostanziata discussione, l'Assemblea **approva la nuova denominazione proposta e il testo del nuovo Statuto** a maggioranza assoluta dei presenti, dando mandato al Presidente di procedere agli adempimenti necessari per il deposito dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.

Riguardo il terzo punto all'ordine del giorno, in seguito all'adeguamento dello Statuto, si rende opportuno adottare anche un nuovo Regolamento Elettorale. Viene allora letto il testo integrale del nuovo Regolamento che viene sottoposto all'approvazione mediante votazione a scrutinio palese. L'Assemblea **approva il nuovo Regolamento Elettorale** a maggioranza assoluta dei presenti.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola sul quarto punto, il Presidente dichiara la seduta chiusa, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 23,30.

Il Presidente

Il Segretario

L'Organo Amministrativo

STATUTO
BANDA COMUNALE G. PUCCINI DI LAMPORECCHIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione "**BANDA COMUNALE G. PUCCINI DI LAMPORECCHIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", da ora in avanti denominata "associazione" è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Lamporecchio e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere l'educazione all'arte musicale, la preparazione all'uso degli strumenti musicali, la diffusione della musica bandistica, la partecipazione a cerimonie civili, religiose e folcloristiche prevalentemente nell'ambito del territorio comunale e di quelli vicini. L'Associazione, è stata costituita in data 18 Luglio 1986, riprendendo l'attività musicale già esercitata fino dai primi dell'Ottocento a Lamporecchio.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura musicale;
- educazione ed istruzione, inerente l'attività musicale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, in ambito musicale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni

materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro, che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti (anche telefonici ed elettronici) risultanti dal libro degli associati. L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato anche sui profili social e sull'eventuale sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto per cassa, oppure il bilancio di esercizio, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, con un minimo di 15 (quindici).

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I verbali delle adunanze dell'Assemblea, redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati fra gli atti dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di visionare i verbali mediante semplice richiesta da presentare al Segretario.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto per cassa, o il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, maggiorenni, compreso il Presidente tra 7 (sette) e 15 (quindici) sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le modalità di elezione ed il numero degli amministratori sono stabiliti da un apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea, che rispetti i principi di democraticità e le norme previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti con un minimo di 5 (cinque).

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella prima riunione l'Organo di amministrazione nomina il **Vice-Presidente**, il **Segretario** e il **Cassiere** fra i propri membri e il **Direttore Musicale** scegliendolo sulla base delle competenze musicali anche fra i non soci.

Il Segretario cura i verbali e la corrispondenza.

Il Cassiere cura la tenuta dei registri contabili.

Il Direttore Musicale ha competenza musicale sulle esecuzioni della Banda e su quanto a lui delegato dall'Organo amministrativo e dai regolamenti interni.

Nella stessa riunione, l'Organo di amministrazione attribuisce ai singoli amministratori gli ulteriori incarichi necessari per il corretto ed efficiente funzionamento dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione può nominare ulteriori figure, anche esterne allo stesso, alle quali affidare specifiche funzioni.

L'Organo di amministrazione può sempre revocare gli incarichi e le funzioni da esso attribuiti.

L'Organo di amministrazione predispone i regolamenti interni e le loro modifiche. Tali regolamenti assumono validità fino alla successiva Assemblea dei Soci che delibera sulla loro ratifica.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più amministratori decadano dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti. Qualora non vi sia capienza nella lista dei non eletti dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea elettiva. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti resteranno in carica fino alla scadenza dell'Organo. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Organo di amministrazione.

I verbali delle adunanze dell'Organo amministrativo, redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati fra gli atti dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di visionare i verbali mediante semplice richiesta da presentare al Segretario.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

[Handwritten signature]

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si tratta di conti correnti e di deposito, giacenze di cassa, strumenti musicali, spartiti musicali, divise, leggi, attrezzatura tecnica ed elettronica, mobili e arredi, e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, messo a disposizione dell'Associazione. I beni facenti parte del patrimonio possono essere dati in custodia o in uso temporaneo ai soci che hanno l'obbligo di conservarli nelle migliori condizioni possibili e restituirli integri a richiesta dell'Organo amministrativo. Un inventario del patrimonio dell'associazione è compilato e aggiornato a cura di quest'ultimo.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività di interesse generale e diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 2 del presente statuto, nei limiti e nei modi fissati dalla legge.

ART. 15
(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto per cassa, oppure il bilancio di esercizio, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al superamento dei limiti di legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- l'inventario del patrimonio dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante semplice richiesta da presentare al Segretario.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Sono da considerarsi volontari tutti i membri dell'Organo di amministrazione e il Presidente.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.